

# DISABILITÀ E INCLUSIONE COME OTTENERE LE AGEVOLAZIONI

La legge quadro prevede progetti partecipati e personalizzati per le persone con disabilità. Gli aiuti per assunzioni, casa e auto. Il ruolo del Terzo settore



Il Sole  
**24 ORE**

08/04/22

**I FOCUS DEL SOLE 24 ORE**  
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n.10.  
In vendita abbinata obbligatoria  
con il Sole 24 ORE a €2,50 (il focus del  
Sole €0,50 + il Sole 24 ORE €2,00).  
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,  
in vendita separata dal quotidiano a €0,50.

Chiuso in redazione il 5 aprile 2022



9 772282 452006

#### DOPO DI NOI

Il patrimonio  
destinato  
non subisce il fisco

Gabriele Sepio p. 3

#### ARRIERE ARCHITETTONICHE

Anche l'ascensore  
dà il diritto ad avere  
il superbonus edile

Giorgio Gavelli p. 10

#### TERZO SETTORE

Gli «svantaggiati»  
danno la qualifica  
di impresa sociale

Ioannone e Sepio p. 13

#### SCUOLA

Studi personalizzati  
e, se occorre,  
semplificati

Vincenzo Falabella p. 14

DISABILITÀ E INCLUSIONE

3.150.000

**I disabili censiti in Italia**  
Sono il 5,2% della popolazione residente. È incluso nel mondo del lavoro solo il 30% di chi ha limitazioni gravi

# Il quadro

## Fisco, lavoro, assistenza, controlli: i tanti fronti del sistema di tutele

Inclusione e coesione sono anche nel Pnrr  
Obiettivo definire un progetto di vita personalizzato e partecipato le persone disabili

**Gabriele Sepio**

La disabilità come messaggio sociale cui si ispira la rimozione delle barriere di qualsiasi tipologia ha gradualmente assunto una centralità anche nel sistema legislativo italiano. Si è passati da una percezione della disabilità come impedimento a una accezione che ne ribalta il senso. Ponendo attenzione agli svantaggi e alle penalizzazioni causate da tutti quei modelli organizzativi che, non tenendo conto delle singole incapacità, tendono all'esclusione e rendono "disabili".

Insomma, il concetto fondamentale da cui ormai prende le mosse la sistematizzazione della disabilità nell'ordinamento interno è che sono le barriere a rendere disabili e non i disabili a rendere visibili le barriere. Non stupisce, dunque, come negli ultimi anni la rimozione degli ostacoli per l'accesso delle persone con disabilità ai vari contesti del vivere civile sia divenuta una costante che ha portato ad una revisione, spesso integrale, delle regole finalizzate all'inclusione sociale.

Lo scopo di questo Focus Norme e Tributi è mettere in fila le tante novità che hanno interessato di recente questo importante tema nei diversi contesti, per leggere in queste un cambiamento culturale importante che sta coinvolgendo ormai da molti anni il nostro sistema sociale, economico e normativo.

Pensiamo alla legge quadro sulla disabilità con cui il Governo, nel quadro della Missione 5 del Pnrr «Inclusione e coesione», è stato chiamato a interve-

nire con più decreti per definire, tra l'altro, il progetto di vita personalizzato e partecipato delle persone con disabilità.

Accanto a questo, si tratterà anche di unificare finalmente gli accertamenti legati alla disabilità, da cui dipende l'accesso a molte delle misure illustrate nelle pagine seguenti.

Altro importante contesto in cui si registrano interventi destinati a incidere sulla popolazione disabile riguarda le politiche attive del lavoro, grazie alla recente pubblicazione delle linee guida sul collocamento mirato. Secondo l'Istat, il numero di persone con disabilità in Italia è di 3.150.000, il 5,2% della popolazione. Un numero importante, che deve fare i conti con percentuali non incoraggianti di inclusione lavorativa: poco più del 30% di coloro che soffrono di limitazioni gravi. Le linee guida adottate in attuazione del Dlgs 151/2015 mira-

no a rendere uniforme l'applicazione delle norme sul territorio nazionale e valutarne gli effetti sul piano pratico. Pensiamo alla ricognizione delle liste di collocamento obbligatorio per verificare la permanenza delle persone con disabilità in condizione di disoccupazione e le relative cause.

C'è anche il fronte fiscale. Anche qui si è venuto a delineare un vero e proprio sistema legato alla disabilità. Gli incentivi e i sostegni indiretti attraverso forme di detrazione, deduzione e crediti d'imposta sono sempre più puntuali e soprattutto stabili e permanenti.

Ovviamente, una fetta importante di queste agevolazioni riguarda l'assistenza sanitaria e tutto ciò che si lega alla tutela della salute della persona. A queste se ne aggiungono altre di diversa estrazione. Pensiamo all'Iva agevolata per l'acquisto dei mezzi per la deambulazione o degli strumenti per garantire maggiore autonomia, come, ad esempio, computer o telefoni, fino alla detrazione potenziata per l'acquisto degli autoveicoli e per la rimozione delle barriere architettoniche.

La tutela delle persone con disabilità passa anche per il nucleo familiare. Su questo si basa la recente introduzione dell'assegno unico e universale, che, oltre a prevedere contributi maggiorati in presenza di figli con disabilità, arriva a raddoppiare il beneficio, cumulandolo con le detrazioni Irpef per i figli a carico oltre i 21 anni.

La tutela si sposta invece sul piano patrimoniale con il cosiddetto "dopo di noi". Cioè delle misure destinate a garantire l'assistenza delle persone con disabilità anche successivamente al venir meno del sostegno genitoriale mediante atti che dovranno tenere conto anche del progetto di vita dedicato al sostegno e all'inclusione. ●

### GLI AMBITI

Negli anni, l'Italia si è dotata di una serie di norme a tutela delle persone con disabilità. Si è arrivati a coprire pressoché tutti gli ambiti:

- lavoro (anche con le recenti linee guida sul collocamento mirato);
- fisco (a tutto campo, con deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta);
- assegno unico universale;
- "dopo di noi" (a tutela dei disabili dopo la morte dei genitori)

## Una legge delega incentrata sui diritti

**Il riordino**

Il Governo deve attuarla entro l'autunno 2023

**Vincenzo Falabella**

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, approvata nel 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni unite, quale prima convenzione Onu del nuovo millennio, ha segnato un punto di svolta fondamentale, cambiando radicalmente il concetto stesso di disabilità. Essa ha cioè abbandonato il precedente modello di tipo medico, in favore di un modello biopsico-sociale centrato sui diritti umani. In altre parole, si è passati da "persone malate da accudire in quanto tali" a persone di cui rispettare i diritti, rese più o meno "disabili" dalle condizioni dell'ambiente circostante.

Conseguenza di tale passaggio è stato segnato il *mainstreaming* della disabilità, cioè il dover tenere conto dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie in ogni tipo di programma e di provvedimento politico e amministrativo, guardando alla necessità di non discriminare, di pensare all'accessibilità, di creare, in sostanza, un panorama sociale favorevole al pieno godimento dei diritti.

Alla fine del 2021, secondo quanto previsto dal Pnrr, il Parlamento ha approvato all'unanimità la legge delega in materia di disabilità (la 227/2021), che mira sostan-

zialmente a riordinare la disciplina sulla disabilità ed è finalizzata a semplificare i vari provvedimenti già in vigore, per una piena inclusione delle persone con disabilità.

Si tratta quindi di una vera e propria cornice legislativa per la riforma complessiva della materia, che dovrà essere attuata tramite l'adozione da parte del Governo di decreti legislativi entro l'autunno del 2023. E si parla della prima norma organica del nostro Paese che si propone di realizzare concretamente i principi della convenzione Onu.

All'elaborazione di tale testo e al raggiungimento di tale importante risultato hanno contribuito attivamente, tramite l'interlocuzione con le forze istituzionali e politiche, la federazione che rappresenta la stragrande maggioranza delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie impegnate in questo settore.

Si va ora verso un'epoca di appuntamenti decisivi: dai già citati decreti attuativi della legge delega alla riforma della non autosufficienza, passando attraverso interventi specifici in materia di lavoro, scuola, istruzione e formazione, sanità, fino ad un radicale, necessario ripensamento dell'intero sistema di welfare del nostro Paese. A questi interventi si aggiunge un altro importante tassello rappresentato dalle linee guida sul collocamento mirato dei soggetti con disabilità (Dm 43 del 11 marzo 2022). ●

Presidente Fish onlus

● RIPRODUZIONE RISERVATA

● RIPRODUZIONE RISERVATA

DISABILITÀ E INCLUSIONE

35%

**Detrazione fiscale**  
Donazioni e altri atti a titolo gratuito a trust e fondi speciali per il Dopo di noi sono detraibili, con massimo di 30mila euro

## «Dopo di noi» Patrimonio destinato al disabile ed esenzioni fiscali a tutto campo

Tutte le misure per garantire il necessario anche quando i genitori non ci sono più o non possono più dare assistenza

**Ilaria Ioannone  
Gabriele Sepio**

Il «Dopo di noi» (legge 112/2016) è uno strumento di tutela patrimoniale per i soggetti con disabilità. Si tratta di un intervento normativo finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave e pensato per introdurre interventi volti ad assicurare forme di assistenza tese a favorirne l'inclusione sociale e a contrastare l'isolamento degli stessi, specie dopo la morte dei genitori. In questo contesto, assumono grande valenza le disposizioni di natura civilistica e fiscale.

### La tutela civilistica

Dal lato civilistico, la tutela del patrimonio della persona di-

sabile si sostanzia attraverso atti di segregazione patrimoniale facendo ricorso agli istituti del trust e del vincolo di destinazione disciplinato dall'articolo 2645-ter del Codice civile nonché al contratto di affidamento fiduciario.

### I benefici fiscali

Sono molto rilevanti le disposizioni che assegnano una specifica esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni e diritti aventi come obiettivo esclusivo la tutela della persona disabile.

A tal fine sono state introdotte specifiche agevolazioni ai fini dell'imposizione indiretta al fine di favorire il trasferimento o segregazione del bene a favore delle persone con disabilità gra-

ve. La ratio della norma, infatti, è quella di non gravare di alcun tributo indiretto il patrimonio che dovrà assolvere ai bisogni del beneficiario, spostando temporalmente il carico tributario in un secondo momento, ovvero quando verrà meno l'esigenza di assistenza con la morte del disabile. Più nello specifico, i trasferimenti di beni e diritti a favore di trust costituiti per l'assistenza esclusiva del disabile e per i beni/diritti segregati attraverso vincoli di destinazione (articolo 2645-ter del Codice civile) o fondi costituiti mediante contratti di affidamento fiduciario, scontano l'esenzione dall'imposta di successione e donazione.

Per di più nel caso in cui i beni alla morte del disabile tornino nel patrimonio del disponente, è garantita l'esenzione dai tributi successori nonché l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipocatastali.

Esenzione dall'imposta di bollo per gli atti, i documenti, le

istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee o dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione.

Resta comunque la possibilità per i Comuni di stabilire, in caso di conferimento di immobili e diritti reali sugli stessi nei trust o di loro destinazione nei fondi speciali, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'Imposta municipale propria dovuta dai proprietari.

Per le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali costituiti nell'ambito del Dopo di noi, i privati potranno beneficiare delle medesime detrazioni e deduzioni previste dal Codice del Terzo settore (Cts), ma con un'agevolazione in più. Sarà possibile scegliere tra la detrazione in misura pari al 35% delle spese sostenute fino a un massimo di 30mila euro (applicando l'aliquota più favorevole delle orga-

nizzazioni di volontariato anziché quella per le erogazioni liberali ad altri Ets, pari al 30%) oppure la deduzione di cui all'articolo 83, comma 2 del Cts, ma in questo caso il limite è elevato al 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10%) e comunque nella misura massima di 100mila euro. Per le persone giuridiche, invece, scatta la sola deduzione.

### Anche nel testamento

Le agevolazioni previste dalla legge 112/2016, con la recente risposta dell'agenzia delle Entrate 103/2022, sono applicabili sia alle attribuzioni inter vivos sia a quelle mortis causa. L'Agenzia ha ammesso ai benefici fiscali previsti del Dopo di noi anche la dotazione di un fondo speciale, gestito mediante un contratto di affidamento fiduciario, prevista con atto mortis causa (e cioè per mezzo di una disposizione testamentaria). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Progetto di vita per una piena integrazione

### Strumenti

Interventi che si adattano al cambio delle condizioni

**Roberto Speciale**

Il Progetto di vita come pilastro intorno a cui si costruisce la tutela del disabile nel Dopo di noi. Il punto di riferimento normativo è dato dalla legge 328/2000 che, all'articolo 14, prevede che, per la realizzazione della piena integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità in possesso della certificazione della legge 104/1992, si predisponga

un progetto individuale. Non un progetto qualsiasi o un semplice piano individualizzato di sostegni, bensì, come ribadito dalla legge delega al Governo in materia di disabilità 227/2021, «un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato [...] diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla convenzione delle Nazioni

unite sui diritti delle persone con disabilità».

Il Progetto di vita è così definito poiché rappresenta, dunque, un vero e proprio atto di pianificazione che si articola nel tempo e si rinnova, di volta in volta, in base al mutare delle condizioni della persona con disabilità. Per questa ragione il Progetto di vita rappresenta il punto di partenza per l'attivazione dei percorsi previsti dalla legge sul Dopo di noi (112/2016), che ha come finalità principale l'esercizio del diritto alla vita indipendente ed all'inclusione nella comunità per tutte le persone con disabilità. Diritto sancito in modo particolare all'arti-

colo 19 della convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità (Crpd).

Pertanto, alla elaborazione del progetto, a partire dalla richiesta di redazione, deve partecipare attivamente la persona con disabilità beneficiaria e i suoi familiari o chi ne cura gli interessi, unitamente a professionisti di propria fiducia. Possono altresì partecipare altri soggetti in rappresentanza di Enti pubblici o privati (per esempio scuola, centri di riabilitazione e così via) che conoscano o abbiano interagito, a vario titolo, con il beneficiario.

L'attivazione di un progetto individuale non può, inoltre, es-

sere relegata alla risposta di un mero bisogno assistenziale, addirittura spesso emergenziale, ma porta a una necessaria costruzione di interventi coordinati tra loro che, partendo da desideri, aspettative, scelte, preferenze, bisogni e capacità della singola persona con disabilità, valorizzino e sostengano, nel corso della vita, con i giusti supporti, un percorso unitario e progressivo di acquisizione di autonomie e di sempre più ampio sviluppo della persona, nell'ottica della partecipazione ed inclusione sociale e nel rispetto della sua libertà di compiere le proprie scelte. ●

Presidente nazionale Anffas;

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## DISABILITÀ E INCLUSIONE



## Oltre i 21 anni

Nel caso in cui il figlio abbia compiuto 21 anni è previsto un assegno che varia, in base all'Isee del nucleo familiare, da

un massimo di 85 a un minimo di 25 euro mensili. In questo caso c'è la possibilità della famiglia di cumulo con la detrazione per familiari a carico

# Misure per la famiglia

## Per il calcolo dell'assegno unico conta anche il grado di disabilità

Maggiorazione di 85 euro che passa a 95 per i minori affetti da una disabilità grave fino a 105 euro per i non autosufficienti

Ilaria Ioannone  
Gabriele Sepio

**B**enefici "maggiorati" per famiglie con figli disabili. L'assegno unico familiare riscrive le regole in materia di detrazioni, garantendo le agevolazioni fiscali.

L'assegno unico sostituisce, infatti, il precedente sistema agevolativo prevedendo parametri diversi per l'accesso al beneficio.

Ai fini della fruizione, si passa dal reddito familiare alla situazione economica complessiva. Con la conseguenza che la misura di sostegno può essere fruita da tutte le famiglie, anche quelle con redditi e patrimoni elevati che se prima rischiavano di essere

esclusi con l'assegno unico familiare si vedranno riconosciuti il contributo seppur in misura minima. L'ammontare del contributo, infatti, varia in base a diversi fattori: il primo è l'indice Isee, laddove il beneficio è massimo per nuclei familiari con Isee pari o inferiori a 15mila euro (175 euro mensili per figlio minore) e va a scalare fino a un minimo per i nuclei con Isee superiori a 40mila (50 euro per figlio minore).

Lo scenario come prospettato però cambia nel caso in cui all'interno della famiglia vi sia un figlio con disabilità. In questo caso, il legislatore ha inteso potenziare il beneficio fiscale prevedendo una maggiorazione a seconda del tipo di disabilità del minore. Infatti, nel caso

in cui il figlio sia affetto da una disabilità "media", la famiglia potrà beneficiare di un incremento della misura previsto dall'assegno unico universale di 85 euro. Importo questo che sale a 95 euro nel caso in cui il minore sia affetto da una disabilità "grave" per arrivare fino a 105 nel caso in cui il figlio minore sia "non autosufficiente".

Si tratta di un potenziamento questo che si caratterizza per essere una maggiorazione da considerare "fissa" che non aumenta né tantomeno diminuisce a seconda dell'Isee del nucleo familiare e che dipende solo dal grado di disabilità in base alla tabella allegata al decreto Isee (Dpcm 159/2013).

Per quanto concerne, invece, i figli maggiorenni nel caso in cui questo non abbia ancora compiuto 21 anni di età, indipendentemente dal grado di disabilità, la maggiorazione viene corrisposta nella misura di 80 euro. In questo caso, però, ai fini del riconoscimento, come precisato dalla stessa circolare Inps 23/2022,

occorrerà che il maggiorenne sia affetto da una disabilità almeno di grado medio. Viceversa, nel caso in cui il figlio abbia compiuto 21 anni, previsto un assegno unico (senza ulteriori maggiorazioni) che varia, in base all'Isee del nucleo familiare, da un massimo di 85 a un minimo di 25 euro mensili. In questo caso, però, resta ferma la possibilità della famiglia di cumulare l'assegno unico con la detrazione per familiari a carico (articolo 12 del Tuir) come di recente confermato dalla circolare 4/E del 2022.

Un trattamento quello appena descritto che varia in assenza di figli con disabilità. In questo caso, nessun assegno unico verrà erogato al raggiungimento dei 21 anni (salvo l'applicazione dell'articolo 12 Tuir). Per i medesimi, peraltro nel periodo tra i 18 anni ai 21 l'assegno unico non è automatico, ma viene richiesto che tali soggetti siano attivi. La norma, infatti, ha richiesto espressamente che questi si trovino in una delle seguenti situazioni:

1) stia studiando o lavorando (è sufficiente anche un tirocinio purché al di sotto degli 8mila euro);

2) iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento. Diversamente non sarà possibile erogare né l'assegno unico né tantomeno a rigore dovrebbe operare la detrazione ex articolo 12 Tuir non avendo il figlio compiuto 21 anni di età. Sembra che trattarsi di un vulnus contrario allo spirito del sistema: non si vede perché ci sia questo limbo di tre anni (dai 18 ai 21) potenzialmente senza le agevolazioni in parola, se poi al raggiungimento dei 21 anni torna "automaticamente" ad applicarsi l'articolo 12 Tuir per i figli a carico. Più coerentemente, quantomeno la detrazione prevista dell'articolo 12 Tuir dovrebbe giovare anche le famiglie con figli "non attivi" tra i 18 ai 21 anni, colmando il fatto che l'Auu per loro non è previsto. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'importo tra i 18 e i 21 anni sale a 80 euro

**Figli maggiorenni**  
Risolto il problema del gap rispetto ai minori

Massimo Rolla

Nonostante l'assegno unico, così come rivisto, consenta di "rafforzare" le misure di sostegno nei confronti delle famiglie con disabilità, si evidenziano ancora molte criticità. Va detto che a seguito dei solleciti avanzati dalle realtà più rappresentative, l'importo per i figli maggiorenni (fissato inizialmente in 50 euro mensili)

è stato portato fino a 80 euro, risolvendo il problema della eccessiva differenza tra un figlio a carico minore ed un figlio a carico tra i 18-21 anni.

Nello stesso tempo è stato altresì precisato che i genitori con figli con disabilità con più di 21 anni, pur percependo l'assegno, possono usufruire anche delle detrazioni fiscali per i figli a carico. Restano tuttavia irrisolte alcune questioni di particolare rilievo. In particolare, nel 2019, Fish in audizione alla Camera per il Ddl, aveva richiesto e ottenuto, che i benefici fossero concessi senza limiti di età per i figli

con disabilità a carico. A questo si aggiunse il fatto che tali benefici non fossero considerati per la richiesta, l'accesso e il calcolo della compartecipazione delle prestazioni sociali agevolate, di trattamenti assistenziali e di altri benefici previsti per i figli con disabilità. Tale proposta avrebbe potuto essere sostenuta anche in base alla originaria stesura della clausola di salvaguardia contenuta nel Ddl finalizzata all'«adozione di strumenti di integrale compensazione qualora il beneficio complessivo risulti inferiore al beneficio complessivo fruito prima

della data di entrata in vigore della presente legge».

Tuttavia, il testo approvato in Parlamento non ha mantenuto tale tenore, se non per il primo anno, con successiva riduzione nel triennio fino alla completa estinzione. Una decisione questa che finisce con il non garantire un sostegno certo alle famiglie con persone con disabilità.

Altro aspetto da considerare riguarda la mancata previsione di una espressa esclusione dall'Isee delle somme ricevute a titolo di risarcimento danno. Una previsione questa che non sembrerebbe

in linea con le finalità perseguite con l'assegno unico.

L'effetto è che il minore con disabilità a fronte della condizione di maggior svantaggio percepirà meno di altri suoi coetanei, che tralasciando il risarcimento danni, vive le medesime condizioni. Con la conseguenza che questo comporterà un innalzamento dell'Isee dell'intera famiglia compromettendo anche l'eventuale assegno spettante a fratelli/sorelle della persona con disabilità, con inevitabile danno, dunque, a carico del nucleo familiare. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## DISABILITÀ E INCLUSIONE



## Il puzzle

Occorre coordinare le misure della legge quadro sulla disabilità e i progetti di legge cui i ministeri stanno lavorando

rispetto alle persone anziane. In particolare occorrerebbe arrivare a una definizione comune della situazione di non autosufficienza

# La Misura 5 del Pnrr

## Disabili e anziani, delega e progetti di legge con rischio-sovrapposizione

Andranno delimitati gli ambiti di intervento di ciascun piano e i requisiti necessari per poter accedere a ciascuno di essi

## Massimo Rolla

La Misura 5, componente 2, del Pnrr prevede due riforme: la legge quadro per le disabilità e il sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti. La legge quadro per la disabilità è la 227/2021, che ha dato al Governo la delega di emanare uno o più decreti legislativi (è stata già istituita una commissione redigente), per garantire alla persona con disabilità:

- il riconoscimento della condizione di disabilità che riconosca la potenziale restrizione della propria partecipazione nel momento in cui, con la propria condizione personale, si dovesse trovare in presenza di barriere di diversa natura;
- la strutturazione di un progetto individuale, utile a evidenziare gli accomodamenti ragionevoli necessari al caso concreto per supportare lo specifico ed individuale percorso di vita della persona;
- la previsione di un budget di progetto che garantisca l'effettivo percorso supportato.

Nel frattempo, la commissione incardinata presso il ministero del Lavoro ha elaborato una bozza di legge delega contenente le «Norme per la promozione della dignità delle persone anziane e per la presa in carico delle persone non autosufficienti». Essa si occupa in parte delle persone anziane, promuovendo stili di vita attivi e prevenzione, in parte di persone non autosufficienti e in altra parte di persone anziane non autosufficienti.

Parallelamente poi, un'al-

tra commissione istituita presso il ministero della Sanità ha realizzato anch'essa una bozza di legge delega che si occupa di *popolazione anziana*, a cui garantire «assistenza sociale, sanitaria e previdenziale», senza però chiarire se si riferisce alle persone anziane non autosufficienti o anche, e in quali casi, a quelle anziane, ancora in attività lavorativa.

Ciò porta ad alcuni interrogativi su quanto si andrà a costruire con la legge delega per la disabilità e sul rischio di sovrapporre i vari sistemi, con incertezza circa i requisiti di accesso all'uno e/o all'altro. Si pensi, ad esempio, alle modalità di accertamento della condizione di disabilità e della condizione di non autosufficienza e la valutazione multidimensionale.

Per evitare confusione, sarebbe utile prevedere che nell'ambito della valutazione di

base o della condizione di disabilità, si individuino i caratteri della non autosufficienza, garantendo a tutte le persone con disabilità, non autosufficienti o meno, il medesimo percorso di valutazione multidimensionale e costruzione del progetto secondo la varietà, intensità e quantità di sostegni propri del caso concreto.

Un'altra criticità è nel Piano assistenziale individualizzato dei due progetti di legge sopra citati; essi "evocano" la messa in campo dei vari servizi sul territorio per sostenere la persona e quindi garantire unità di offerta predefinite, anche se più variegata e adeguate possibili. In realtà, il progetto individuale di vita dovrebbe partire dalla diversa prospettiva che si costruiscono supporti e sostegni per garantire alla persona con disabilità le traiettorie di vita che ha liberamente scelto, con obiettivi di intervento personali in base ai contesti che la persona vuole vivere e costruire.

Occorre da ultimo domandarsi: la persona con disabilità, che poi diventa anziana, accederà ai servizi per persone anziane oppure a quelle per persone non autosufficienti? In tal caso, la persona anziana è consapevole dello scorrere degli anni o quanto meno porta con sé automatismi propri della vita passata senza disabilità, mentre le funzioni che risultano compromesse non sono quasi mai più recuperabili, avendo già espresso il loro massimo potenziale nel corso della vita. La persona con disabilità, anche al raggiungimento dei 65 anni, non ha bisogno di un'assistenza contenitiva di un repentino decadimento delle proprie facoltà, ma semmai di esplorare ancora le proprie potenzialità. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Finanziati interventi anche fino al 2026

## Fondi e welfare

Le iniziative affiancano le misure del Pnrr

## Ilaria Ioannone

Accanto alle misure previste dal Pnrr, il legislatore interno ha previsto diverse forme di sostegno delle persone con disabilità. Attraverso l'istituzione di alcuni fondi, infatti, se ne intende incentivare l'inclusione sociale e l'assistenza.

Sotto il primo profilo, il legislatore ha previsto un fondo in favore delle persone con disabilità destinato a dare attuazione agli interventi legislativi che riordineranno le politiche di sostegno alla disabilità. Un fondo, questo, che, con la legge 234/2021, è stato incrementato di 50 milioni di euro annui a partire dal 2022 sino al 2026.

Per quanto concerne, invece, il Fondo contro le discriminazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, questo è volto a finanziare attività di promozione della libertà femminile e di genere e attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

Con la legge 178/2020 viene poi istituito il Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, con una dotazione di sei milioni di euro totali dal 2021 al 2023. Per quanto concerne il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità – misura questa prevista dal Dì Sostegni con una dotazione di cento

milioni di euro – la finalità è volta alla realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture per le attività ludico-sportive prive di barriere architettoniche; riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità (compreso l'acquisto, l'ammodernamento o il potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali); organizzazione di servizi di sostegno e di servizi per l'inclusione lavorativa e sportiva (acquisto di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto).

Sul fronte dell'assistenza ai soggetti disabili, presso il ministero del Lavoro è stato istituito il Fondo per le non autosufficienze che ha come principale scopo quello di potenziare i servizi e progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura.

Una misura che di recente (legge 234/2021) è stata integrata per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 200 milioni per il 2023 per poi arrivare a 250 milioni di euro per l'anno 2024 e a 300 milioni dal 2025.

Agevolati anche i caregiver familiari, attraverso un apposito fondo con una dotazione di 90 milioni di euro dal 2021 al 2023, che intende finanziare particolari interventi volti al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dai caregiver familiari. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Lavoro/1

## Collocamento mirato, le linee guida prevedono anche lo smart working

Le recenti istruzioni ministeriali ai Centri per l'impiego considerano anche i sostegni specifici per i lavoratori autonomi disabili

Pagina a cura di  
**Paolo Bandiera**

Sono state adottate le nuove Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità (decreto del ministero del Lavoro 43 dell'11 marzo 2022). Il documento intende assicurare sull'intero territorio nazionale la presenza e la fruibilità di servizi, strumenti e risorse adeguati, destinati ai cittadini con disabilità e alle imprese interessate dalla normativa del collocamento mirato.

Vengono così standardizzati processi e prassi attuative, strutturati sistemi e flussi di monitoraggio e valutazione

nonché promossi concreti modelli partecipativi e di collaborazione interistituzionale. Le Linee guida sono, infatti, un significativo passo avanti che consente di definire non solo un quadro unitario di riferimento, ma anche i livelli essenziali di prestazioni in cui si articola l'attività dei Centri per l'impiego nei confronti delle persone con disabilità e dei datori di lavoro.

Viene quindi sostenuta la necessità di un approccio di mainstreaming della disabilità, non solo in termini di equità e di rispetto di diritti, ma anche in chiave di crescita economica e valorizzazione del potenziale di sviluppo del Paese e di tutte le sue componenti e risorse.

Per la corretta strutturazione della rete di collocamento mirato occorrerà, quindi, prestare attenzione ad alcuni aspetti quali, ad esempio, la gestione sistematica, l'analisi e la valutazione dei dati amministrativi, assicurandone una piena interoperabilità con i sistemi di riferimento sulla disabilità a partire da quanto già previsto dal decreto di fine dicembre 2021 sul punto.

Accanto a ciò, andrà adottata una piattaforma informatica accessibile e dinamica per la raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa innalzando gli standard di gestione e assicurando la disponibilità di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità.

Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere prestata ai temi di genere; alla promozione di una comunicazione di responsabilità sociale delle imprese per una crescita della

cultura della disabilità nei contesti organizzativi e produttivi; a meccanismi e clausole premianti negli appalti pubblici a favore di imprese ed enti che abbiano istituito la figura del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

Quest'ultimo elemento è già presente nelle recenti linee guida approvate con decreto 7 dicembre 2021 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Pnrr e del Pnc.

Risultano poi centrali nel nuovo schema del collocamento mirato gli strumenti dell'accomodamento ragionevole; il potenziamento delle competenze degli operatori dei Centri per l'impiego e il più ampio coinvolgimento del lavoratore nel progetto di inserimento e mantenimento al lavoro; il ricorso al patto di servizio e l'im-

pegno a garantire adeguata informazione e lavoratori e datori di lavoro attraverso carte dei servizi nonché l'attenzione al processo di valutazione della disabilità secondo il modello bio-psico-sociale.

È evidente, infine, come siano stati tenuti in considerazione anche profili emersi con forza durante il periodo pandemico: si legge una specifica attenzione al lavoro agile inteso come accomodamento ragionevole e il sostegno all'imprenditorialità delle persone con disabilità, considerato che i lavoratori autonomi e i professionisti con disabilità sono risultati tra i più colpiti dagli effetti della pandemia.

La vera sfida sta ora nell'assicurare l'effettiva e adeguata applicazione delle Linee guida da parte delle Regioni, in una reale dimensione di trasparenza e corresponsabilità con tutti gli attori interessati. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Vinceranno le aziende più pronte ad adattarsi

**Tecnologia e pandemia**  
Non solo assunzioni obbligatorie

Disabilità e politiche del lavoro: un connubio che diventa elemento strategico per lo sviluppo dei modelli organizzativi. Sempre più spesso si parla di «lezioni della pandemia», riferendosi a modelli sanitari e assistenziali, processi di semplificazione amministrativa e di sburocrazia, accelerazione digitale e fattori di resilienza individuali e collettivi. Ma è proprio il lavoro il campo in cui sono più profonde e veloci le dinamiche di cambiamento figlie dell'emergenza, con crescenti

mobilità, flessibilità, precarietà del lavoro, necessità di estensione di tutele a categorie emergenti e meno protette (gig economy).

A questo si aggiunga l'avvento del lavoro agile, che sta progressivamente affievolendo le tradizionali distinzioni tra lavoro subordinato e libero professionale.

Più in generale, i grandi insegnamenti della pandemia ruotano attorno a tre dimensioni principali:

- la flessibilità organizzativa, intesa come dimensione permanente;
- la necessità di sostenere e promuovere processi di risposta spontanea che partano dal basso;
- la ricerca del senso profondo dell'impegno individuale, con

un costante allineamento tra sistema di valori e visioni tra persona e organizzazione.

Rispetto a processi così radicali e complessi, emergono casi di aziende più pronte di altre. Sono realtà che hanno sviluppato negli anni modelli di sostenibilità e corresponsabilità sociale, non solo in chiave ambientale ed economica, ma ancor prima sociale, sviluppando modelli inclusivi legati alla gestione della disabilità.

La disabilità, in quanto relazione tra persona e ambiente e barriere esistenti, è per sua natura dinamica: il contesto di lavoro e lo stesso ambiente lavorativo (fatto di persone, strutture) sono soggetti a modificazioni continue. In questo senso affrontare la

disabilità in azienda vuol dire conformarsi su modelli adattivi, che portano a soluzioni in grado di accompagnare i percorsi di vita di ogni lavoratore - non solo con disabilità - perché ogni esistenza porta con sé elementi di discontinuità (gravidanza, invecchiamento, infortuni, patologie).

La disabilità è fattore di diversità arricchente, che richiede "gioco di squadra", empatia, atteggiamenti e comportamenti di condivisione e corresponsabilità. Affrontare in modo strategico e non formale la disabilità in qualsiasi contesto organizzativo implica ripensare la propria proposta di valore; rivedere in ottica inclusiva e di accessibilità allargata la stessa gamma e offerta di pro-

dotti e servizi, portando a intercettare opportunità e target latenti, e forgiando il senso di appartenenza della comunità lavorativa e dei portatori di interesse, con il risultato di una adesione rafforzata (*employee advocacy*).

Ecco che le imprese che coltivano una visione della disabilità oltre l'adempimento delle quote d'obbligo stanno progressivamente estendendo le formule sperimentate oltre i confini di diversity e inclusion, trasformando il portato culturale ed organizzativo di progetti sulla disabilità in driver strategico per ridisegnare generale processi, strutture materiali e immateriali, sistemi di competenze. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISABILITÀ E INCLUSIONE

7%

**Il calcolo**  
La quota, calcolata sulla base computabile, di lavoratori disabili che devono essere assunti dalle aziende con oltre 50 addetti

## Lavoro/2

# Da certificare ai fini delle gare Pnrr l'avvenuta assunzione dei disabili

Le imprese con almeno 15 dipendenti devono consegnare all'appaltante un certificato di ottemperanza

Pagina a cura di  
**Barbara Massara**

**D**isabili e collocamento obbligatorio sono da sempre temi molto delicati per i datori di lavoro, che per poter operare sul mercato sono tenuti a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla legge 68/1999. Ma saranno ancor più delicati negli anni di applicazione del Pnrr.

### L'inclusione sociale nel Pnrr

Il Piano di ripresa e resilienza tra i suoi principi base ricomprende quella dell'inclusione sociale: l'articolo 47 del Dl 77/2021 ha introdotto dal 31 luglio l'obbligo, per le aziende con almeno 15 dipendenti, di consegnare all'appaltante il certificato di ottemperanza secondo l'articolo 17 della

legge 68/1999 oltre a una relazione sull'assolvimento degli obblighi e delle eventuali sanzioni disposti a loro carico nel triennio antecedente. Questi elementi, in base al comma 5 del medesimo articolo 47, potranno essere inseriti nei bandi di gara all'interno di clausole con cui le aziende appaltanti attribuiscono punteggi aggiuntivi ai partecipanti adempienti. Il decreto legge 41/2021 ha istituito un nuovo fondo per l'inclusione dei disabili, che la legge di Bilancio 2022 ha integrato con una dote di 50 milioni sia per il 2022 che per il 2023.

### Gli obblighi

Gli obblighi della legge 68/1999 sono rivolti ai datori di lavoro con almeno 15 dipendenti «computabili», intendendosi per tali i lavoratori in forza al netto di quelli che l'articolo 4 espressamente esclu-

de dalla base utile per il calcolo della quota di riserva (per esempio dirigenti, contratti a termine fino a sei mesi, telelavoratori ma non anche smart workers). L'obbligo consiste nel riservare ai lavoratori disabili, secondo l'articolo 1 della legge 68/1999, una quota di posti che varia da uno per le aziende nella fascia 15-35 dipendenti, a due dipendenti per quelle nella fascia 36-50, fino al 7% della base computabile per quelle over 50. Inoltre queste ultime sono obbligate a riservare un numero di posti pari all'1% della base computabile alle cosiddette categorie protette (articolo 18 della legge 68/1999 - per esempio orfani e coniugi superstiti di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio). La riserva può essere coperta anche da un lavoratore disabile utilizzato con contratto di somministrazione di durata non inferiore a 12 mesi in base all'articolo 34, comma 3, del Dlgs 81/2015.

### L'invio telematico

Un altro obbligo consiste nell'invio telematico, una volta l'anno

(entro il 31 gennaio) al ministero del Lavoro del prospetto informativo che fotografa la situazione aziendale, e di ciascuna singola sede provinciale, al 31 dicembre dell'anno precedente e la conseguente copertura o meno dell'obbligo di riserva.

### Assunzione dei disabili

La legge 68/1999 offre altresì diversi strumenti da utilizzare per rispettare gli obblighi di assunzione dei disabili. Tra questi la stipula di convenzioni con l'ufficio del collocamento, tramite le quali definire un piano di assunzioni dilazionato nel tempo, dilazione resa necessaria dai lunghi tempi che la selezione di personale adatto alle esigenze aziendali può richiedere. La sola presentazione della convenzione rende il datore di lavoro regolarmente adempiente, fino a quando non scattano gli obblighi di assunzione pattiziamente previsti.

### L'esonero

L'esonero regolato dall'articolo 5 è invece lo strumento utiliz-

zato dalle aziende, nei limiti del 60% del personale disabile da assumere, per quelle attività che per natura oggettiva sono difficilmente compatibili con uno stato di disabilità. In luogo dell'assunzione, i datori autorizzati dall'ufficio versano, per il periodo coperto dall'esonero, un contributo che dal 2022 è pari a 39,21 euro per giornata e per disabile non assunto. Infine la riserva può essere coperta anche attraverso personale già in forza, ma non assunto tramite il collocamento obbligatorio, con una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 60%, previa richiesta di computo secondo l'articolo 4 della legge 68/1999. Gli obblighi del collocamento obbligatorio sono sospesi previa comunicazione agli uffici competenti, in caso di licenziamenti collettivi (fino a 6 mesi e 60 giorni dopo l'ultimo licenziamento), di ricorso alla Cigs, di prestazione di assegno straordinario da parte dei fondi di solidarietà di settore, nonché di isopensione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Incentivo di 36 mesi per ogni nuovo contratto

### Sanzioni e benefici

Dall'Inail contributi fino a 150mila euro

L'inadempimento dell'obbligo di assunzione di disabili e categorie protette è punito, secondo l'articolo 15 della legge 68/1999, con una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo esonerativo (39,21 euro x 5 = 196,05 euro) per ciascuna giornata e per ciascun lavoratore non assunto. Per la mancata o tardiva presentazione del prospetto informativo è prevista

una sanzione amministrativa di 635,11 euro maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di inadempimento, alle sanzioni pecuniarie si aggiunge il rischio di essere esclusi dalla partecipazione a una gara di appalto o di vedersi non aggiudicata la stessa. Ecco perché è importante che l'obbligo di riserva sia costantemente monitorato, verificando le variazioni che possono generare nuovi obblighi di assunzione di disabili/categorie protette, da assolvere entro 60 giorni dalla loro insorgenza.

L'assunzione di disabili con

una riduzione della capacità lavorativa a partire dal 67% dà diritto al datore di lavoro a fruire dell'incentivo economico previsto dall'articolo 13 della legge 68/1999. La misura, riconosciuta per 36 mesi per contratti a tempo indeterminato, corrisponde a un importo pari al 35% della retribuzione mensile lorda in caso di riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79%, nonché a un importo pari al 70% per l'assunzione di disabili di grado superiore al 79% o di disabili psichici oltre il 45 per cento.

L'agevolazione, che deve essere richiesta all'Inps, viene au-

torizzata nei limiti degli stanziamenti disponibili del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili che, secondo i dati presenti nel sito Inps, ammonta a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (decreto interministeriale 24 febbraio 2016), che potrebbero essere successivamente integrati. L'effettivo utilizzo dell'incentivo economico avviene all'interno della denuncia uniemens a scomputo dei contributi previdenziali dovuti nel mese.

Altra misura di sostegno economico è riconosciuta dall'Inail ai datori di lavoro che effettuano interventi di reinseri-

mento e integrazione lavorativa, di inserimento, nonché interventi di formazione in favore dei lavoratori con disabilità da lavoro, in base all'articolo 1, comma 166, della legge 190/2014. L'Inail eroga contributi fino a 150mila euro a titolo di rimborso delle spese sostenute per interventi di adeguamento delle postazioni di lavoro e/o di superamento delle barriere architettoniche, e per interventi di formazione, nonché, in alcuni casi, rimborsi fino a un massimo del 60% della retribuzione del disabile da reinserire. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISABILITÀ E INCLUSIONE

152/2020

**Sentenza**

Della Corte costituzionale con cui è stato disposto l'aumento dell'importo dei trattamenti dai 18 anni di età

# Le indennità Assegno di invalidità parziale compatibile con l'attività lavorativa

Il diritto all'aiuto decade solo oltre un determinato reddito annuo. Prestazione cumulabile con l'accompagnamento

**Fabio Venanzi**

L'assegno mensile di invalidità è una prestazione di natura assistenziale e viene erogata anche in assenza di contribuzione. Infatti la tutela dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere determina il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione.

L'assegno è stato introdotto dalla legge 118/1971 ed è erogabile ai cittadini italiani, comunitari e a quelli extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio italiano. Per tutte le categorie è richiesta la residenza in Italia. L'importo mensile è pari a 291,98 euro, è

erogato per tredici mensilità, è esente da Irpef e spetta ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Tali requisiti sono validi fino al 31 dicembre 2024, dopodiché il limite dei 67 anni dovrà essere adeguato alla variazione della speranza di vita. È richiesta una percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99 per cento. Al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia, si trasforma in assegno sociale (pari a 468,11 euro per il 2022).

Il limite reddituale personale, al superamento del quale non spetta più l'assegno, per il 2022 è pari a 5.015,14 euro. Nell'importo sono compresi i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute

fiscali. Sono escluse le rendite Inail, l'indennità di accompagnamento nonché le pensioni di guerra e il reddito derivante dalla casa di abitazione. I redditi di eventuali familiari, come il coniuge, non rilevano ai fini della concessione del trattamento.

I percettori dell'assegno non devono svolgere attività lavorativa. Tuttavia con il DL 146/2021, è stato precisato che tale requisito è soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile. Di conseguenza la prestazione è cumulabile con redditi da lavoro entro i 5.015,14 euro annui.

**Inabilità**

La pensione di inabilità civile spetta agli invalidi al 100 per cento. L'importo è di 291,98 euro mensili ma il limite di reddito personale sale a 17.050,42 euro. La Corte costituzionale, con la sentenza

152/2020, ha riconosciuto il diritto all'incremento al milione (adeguato successivamente nel corso degli anni al costo della vita) a tali invalidi a partire dal diciottesimo anno di età. Il valore dell'assegno, pertanto, può giungere a 660,79 euro ma, ai fini dell'attribuzione del beneficio, rilevano anche gli eventuali redditi del pensionato e del coniuge, se presente.

**Accompagnamento**

A tale prestazione potrebbe aggiungersi l'indennità di accompagnamento pari, nel 2022, a 525,17 euro. Tale prestazione spetta indipendentemente dai redditi del percettore, viene corrisposta per dodici mensilità ed è esente da imposizione fiscale. Anche in questo caso, è richiesta la residenza in Italia e gli interessati devono essere totalmente inabili e trovarsi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani

della vita, necessitano di un'assistenza continua.

Tale indennità non spetta agli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto di degenza o per fini riabilitativi (eventuali day hospital non rilevano). Secondo gli orientamenti, per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico. Di conseguenza l'indennità compete anche quando il contributo della pubblica amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero. Entro il 31 marzo di ogni anno, va resa apposita dichiarazione attestante l'eventuale ricovero nell'anno precedente.

**Frequenza**

Per gli invalidi di età inferiore ai 18 anni, viene erogata la cosiddetta indennità di frequenza, con importi e condizioni reddituali pari agli invalidi con percentuale compresa tra il 74 e il 99 per cento. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'aumento della pensione taglia il reddito di cittadinanza

**Il problema**

Trattamenti assistenziali inclusi nel reddito familiare

**Matteo Prioschi**

Da quest'anno si è complicato il rapporto tra pensioni di invalidità e reddito (o pensione) di cittadinanza (Rdc). È la conseguenza dell'aumento dell'importo delle prime.

Il decreto legge 4/2019, istitutivo del Rdc, da una parte stabilisce che, con riferimento ai requisiti di accesso i limiti massimi del patrimonio mobi-

liare (come definito a fini Isee) siano maggiorati in presenza, nel nucleo familiare, di uno o più componenti in condizione di disabilità o di disabilità grave o di non autosufficienza. Dall'altra prevede che il reddito familiare includa i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Le pensioni di invalidità rilevano nel reddito familiare.

Il reddito (o la pensione) di cittadinanza ha una componente che integra il reddito familiare fino alla soglia an-

nua, che poi viene moltiplicata con i parametri della scala di equivalenza qualora il nucleo familiare sia composto da più persone. Maggiore è il reddito, minore è l'integrazione. Il problema è determinato dal fatto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 152/2020, l'importo delle pensioni di invalidità è stato aumentato.

**Problema e soluzione**

Di conseguenza, con riferimento all'erogazione del reddito di cittadinanza a partire da gennaio di quest'anno, Inps ha tenuto conto dei nuo-

vi importi e di conseguenza molte persone hanno constatato una riduzione o addirittura l'azzeramento del reddito di cittadinanza in quanto il reddito familiare ha raggiunto l'importo soglia.

Oltre a questo nodo "strutturale", nei primi due mesi dell'anno se n'è aggiunto uno amministrativo, per cui diversi beneficiari hanno ricevuto il reddito di cittadinanza senza tener conto del nuovo importo della pensione di invalidità e, di conseguenza, quando Inps rettificcherà i calcoli le somme andranno restituite.

Per cercare di superare il

problema relativo al computo della pensione di invalidità nel reddito familiare, nelle scorse settimane la Federazione italiana per il superamento dell'handicap (Fish) ha provato a far modificare la legge. Tuttavia gli emendamenti presentati da alcuni parlamentari ai decreti legge in fase di conversione non sono stati approvati. Neutralizzare le pensioni di invalidità ai fini del reddito familiare per accedere al reddito di cittadinanza costerebbe 200 milioni di euro all'anno, secondo quanto riferito da Fish. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISABILITÀ E INCLUSIONE

5%

**Quota ammessa nei corpi civili**  
Fino al 5% dell'organico di ogni gruppo sportivo, gli atleti tesserati Cip si possono assumere con pubblico concorso per titoli

# Sport

## Sezioni paralimpiche nelle squadre militari e dei corpi civili dello Stato

La novità è prevista dal 2021 ma i contratti di lavoro specifici scattano dal 2023. Fino ad allora applicabili quelli degli altri atleti

Andrea Mancino

**S**port come strumento di inclusione e integrazione sociale dei soggetti con disabilità fisiche o mentali. Un riconoscimento che trova fondamento non solo nella Carta internazionale dello Sport e dell'Educazione fisica dell'Unesco, ma anche nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia nel 2009). Così è stata attribuita al Comitato italiano paralimpico (Cip) la personalità giuridica di diritto pubblico.

In questo modo, rendendo tale organo un ente pubblico dotato di propria autonomia organizzativa, regolamentare e amministrativa, si è inteso equiparare Cnie e Cip, assegnando al primo le funzioni di coordinamento dello sport per i soggetti normodotati e al secondo quelle di coordinamento delle attività sportive dei soggetti con disabilità.

### La Riforma dello Sport

Un ulteriore, importante tassello è stato posto dalla Riforma dello Sport. Il Dlgs 36/2021 ha previsto specifiche norme (gli articoli da 43 a 50) per dare anche agli atleti paralimpici la possibilità di accedere ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato, eliminando un'ingiustificata discriminazione rispetto agli atleti normodotati. È previsto espressamente che i gruppi sportivi militari (Stato Maggiore Difesa, Esercito, Carabinieri, Marina Militare, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza) e i corpi civili dello Stato (Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria) debbano istituire un'apposita sezione Paralimpica, applican-

do le stesse norme previste per gli atleti normodotati.

In particolare, nel limite del 5% dell'organico di ciascun gruppo sportivo, i corpi civili possono reclutare gli atleti tesserati nel Cip attraverso pubblico concorso per titoli, i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del ministero competente. I corpi sportivi militari, invece, potranno stipulare contratti di lavoro sportivo, con gli atleti paralimpici selezionati mediante procedura pubblica per soli titoli indicati espressamente nel testo legislativo, garantendo a chi abbia maturato un'esperienza almeno triennale un'adeguata valorizzazione nei concorsi banditi per l'accesso ai ruoli di personale civile.

In entrambi i casi, l'attività prestata per un periodo non inferiore a tre anni è titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei

disabili) nonché nei concorsi pubblici ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Dpr 487/1994.

Queste disposizioni restano vincolate alla sottoscrizione di un contratto di lavoro sportivo, regolamentato dal Titolo V (articoli 25 e seguenti) del Dlgs 36/2021, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

Si ritiene che, in attesa dell'entrata in vigore delle norme sul lavoro sportivo, agli atleti paralimpici che entreranno a far parte dei gruppi sportivi militari potranno essere applicati i contratti stipulati per gli atleti normodotati.

### Il Registro attività

Ultimo aspetto che sancisce l'attenzione posta dal legislatore all'autonomia del Cip è quella che riguarda l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per il settore paralimpico, infatti è stata prevista una sezione separata dove possono essere iscritte solo le società e associazioni sportive a cui è stato rilasciato il riconoscimento direttamente dal Cip e non dalla singola federazione o ente affiliante.

Ciò conferma il ruolo fondamentale attribuito dal legislatore al Cip per porre grande attenzione alla fase del riconoscimento propedeutica all'iscrizione nel Registro, da cui deriva la certificazione della natura dilettantistica ai fini dell'applicazione delle norme agevolative. ●

**Riconoscimento.** Il Comitato italiano paralimpico gode di personalità giuridica di diritto pubblico



AFP

## Pari opportunità con la Riforma

### Il fenomeno

Paralimpiadi seconde solo a Olimpiadi e calcio

Alessandro Palazzotti

Che lo sport sia un fenomeno di grande comunicazione e inclusione è assodato: le Olimpiadi fin dall'antica Grecia hanno posto la competizione sportiva sopra qualsiasi conflitto e distinzione. Ma ci è voluto molto tempo per far comprendere la rilevanza dello sport quale potente strumento di aggregazione e inclusione anche per il mondo della disabilità.

In Italia sono più di 3 milioni le persone con disabilità. Per loro lo sport è un fattore indispensabile di coesione sociale. Solo negli ultimi anni c'è stata un'inversione di rotta. Per esempio, la Riforma dello Sport ha riconosciuto espressamente il principio delle *pari opportunità* alle persone con disabilità nella pratica e nel lavoro sportivo. Si aggiunge l'adozione delle misure volte ad assegnare ancora più rilevanza al settore paralimpico.

Molte aziende americane e multinazionali, anche sportive, hanno iniziato ad investire sulle attività dedicate alle persone con disabilità, anche con politiche di *cause related marketing* e *social responsibility*. L'abbinamento delle Paralimpiadi alle Olimpiadi, poi, con il trascinamento comunicativo di queste ultime, ha fatto il resto. Le ultime tre Paralimpiadi (Londra, Rio e Tokyo), hanno avuto numeri costanti: l'ultima edizione, Tokyo 2020, ha contato

4.537 atleti da ben 163 nazioni.

L'attenzione dei media ha contribuito a rendere ormai popolarissimi questi eventi. Oggi, i Giochi Paralimpici sono il terzo più grande evento sportivo al mondo in termini di vendita di biglietti; solo le Olimpiadi e la Coppa del Mondo Fifa raggiungono risultati migliori. Oggi in tv un'azienda di telefonia per mostrare le sue performances si pubblicizza con un giocatore di basket in carrozzina che centra il canestro; la notissima Bebe Vio, con il suo dinamismo, reclamazza efficacemente un'azienda produttrice di energia.

Anche l'altra organizzazione riconosciuta dal Cio per la disabilità, Special Olympics (si veda anche pagina 15), ha fatto la sua parte, organizzando dal 1968 Giochi Mondiali e creando programmi in ogni nazione, interessando più di 6 milioni di atleti. L'ultima edizione dei Giochi, ad Abu Dhabi, come quella di quattro anni prima di Los Angeles, sono state molto seguite dai media mondiali e hanno visto la partecipazione di 7 mila atleti da 170 Paesi.

Le persone con disabilità sono 350 milioni, di cui 180 milioni con disabilità intellettiva. Per la maggioranza di loro l'attività motoria, il gioco e lo sport dovrebbero costituire un processo di apprendimento, crescita, relazioni umane, mantenimento di benessere fisico e mentale da praticarsi per tutta la vita. Solo 10 milioni praticano ora con continuità un'attività. La maggior parte ne ha assoluto bisogno. ●

Presidente e direttore nazionale

Special Olympics

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## DISABILITÀ E INCLUSIONE

65%

## Misure a scalare

La quota di agevolazione fissata per il 2025 per i condomini e gli edifici da due a quattro unità immobiliari con unico proprietario

# Barriere architettoniche

## Anche l'installazione dell'ascensore è intervento trainato con il superbonus

Fino al 2024 è possibile ricorrere anche all'agevolazione tradizionale con detrazioni nella misura del 50% da ripartire in dieci anni

Pagina a cura di  
**Giorgio Gavelli**

Una delle detrazioni più utilizzate dalle persone con disabilità riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, compresi ascensori e montacarichi (anche all'esterno dell'abitazione) e la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992).

### Le detrazioni

In effetti, al momento esistono tre differenti detrazioni a cui

fare riferimento, tutte utilizzabili anche tramite l'opzione della cessione del credito o dello "sconto in fattura" (articolo 121 Dl 34/2020 e risposta a interpello 455/2021). L'agevolazione tradizionale (attualmente - e sino al 2024 - nella misura del 50% da ripartire in dieci anni e con un limite di 96mila per unità immobiliare, pertinenze comprese) è prevista all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir, e dal 2025 dovrebbe tornare al 36% con un limite ridotto a 48mila euro. Nonostante il dato letterale, la detrazione spetta anche se l'intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori (circolare 7/E/2021). Sono interventi che possono essere realizzati tanto nelle sin-

gole unità immobiliari quanto nelle parti comuni condominiali (o edifici plurifamiliari con unico proprietario).

### I costi di installazione

I costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell'ambito di interventi per la eliminazione delle barriere, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall'assemblea ma autorizzati dal Comune (risoluzione 264/E/2008). Secondo l'Agenzia, l'installazione nel cavedio condominiale di un ascensore è spesa condominiale (con ripartizione su base millesimale o diverso criterio convenzionale) anche se sostenuta dal singolo condomino disabile; mentre per l'installazione di un montascale la detrazione spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto le spese, trattandosi di un mezzo d'ausilio utilizzabile da quest'ultimo (risoluzione 336/E/2008).

### Il superbonus

Il secondo intervento agevolato è quello "trainato" superbo-

### I LAVORI

L'intervento di «costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni» rientra nell'ambito delle spese sanitarie con detrazione al 19% per le persone con disabilità (circolare 57/1998, paragrafo 5 e circolare 137/1997, risposta 2.1); idem l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l'installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del disabile (circolare 95/2000, risposta 1.1.2). Tale detrazione è cumulabile solo per la parte di spesa eccedente i 96mila euro (circolare 7/E/2021, pagina 69).

nus, con detrazione al 110% ripartita in cinque anni (quattro per le spese sostenute dal 2022). Nelle unità unifamiliari l'agevolazione riguarda le spese sostenute sino al prossimo 30 giugno e solo a certe condizioni (Sal del 30% dei lavori a tale data) è possibile proseguire con il superbonus sino al 31 dicembre 2022. Per i condomini e gli edifici da due a quattro unità immobiliari con unico proprietario, l'agevolazione è prevista sino a tutto il 2025, anche se nel 2024 e nel 2025 la detrazione scenderà, al 70% e al 65 per cento. Per godere di questa detrazione maggiorata occorre che le spese siano sostenute nell'ambito di un intervento di tipo "trainante", vale a dire un intervento di risparmio energetico di cui al comma 1 dell'articolo 119 del Dl Rilancio 2020, ovvero un intervento di miglioramento antisismico di cui al comma 4 della medesima disposizione, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Per le spese 2022 c'è la detrazione al 75%

### Novità

Sono comprese anche opere di automazione

L'intervento di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti può essere realizzato con detrazione al 75% (in cinque anni) per le spese sostenute nel 2022. L'articolo 119-ter del Dl 34/2020 - introdotto dalla legge di Bilancio 2022 - riguarda anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immo-

biliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 1) 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 2) 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immo-

liari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

3) 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

L'importanza di poter fruire di una detrazione maggiorata anche per un intervento autonomo si comprende se si pone mente al fatto che, secondo le Entrate (risposta a Telefisco '22), nel caso in cui l'intervento sia eseguito come trainato dal Supersismabonus, il plafond di 96mila euro è unico, per cui,

considerato ciò che si spende normalmente per la riduzione del rischio sismico, resta ben poco spazio. Inoltre, con riferimento alle singole unità immobiliari, il plafond di 96mila euro è unico per tutti gli interventi di cui all'articolo 16-bis Tuir ("bonus casa") e com-

### Il tetto

Si calcola su una spesa di 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari indipendenti

prende anche eventuali interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 16 del Dl 63/2013. Solo, quindi, in presenza di interventi ecobonus (trainanti, trainati, od ordinari) il plafond di 96mila euro per l'eliminazione delle barriere resta pieno, fatta eccezione per il caso in cui si riesce - nei condomini ovvero negli edifici monoproprietario composti da due a quattro unità immobiliari - a cumulare il plafond per gli interventi sulle parti comuni con quello sui singoli appartamenti. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISABILITÀ E INCLUSIONE

2.100

**Il tetto**  
Per gli addetti all'assistenza personale a non autosufficienti la detrazione viene calcolata su un massimo di 2.100 euro

# Agevolazioni fiscali/1

## Deduzione integrale delle spese mediche generiche e di assistenza

Il beneficio è riconosciuto anche quando il costo è sostenuto da un familiare  
Sono incluse ippoterapia e musicoterapia

**Gabriele Sepio**

Sotto il profilo fiscale, il legislatore ha inteso incentivare e sostenere i soggetti con disabilità, prevedendo un sistema di deduzioni e detrazioni che coprono diversi ambiti.

Tra questi assume particolare rilevanza quello sanitario.

In tale contesto, viene infatti prevista la possibilità di dedurre integralmente le spese mediche generiche (per esempio acquisto di medicinali) ma anche quelle di assistenza specifica (per esempio prestazioni finalizzate alla riabilitazione rese da personale abilitato) sostenute non solo dal diretto interessato ma anche da un suo familiare (articolo 10, comma 1, lettera b del Tuir). Tuttavia, per poter fruire dell'agevolazione occorrerà che tali spese siano documentate nel loro ammontare.

Il contribuente, inoltre, necessiterà di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti nel dettaglio la prestazione resa.

Rientrano tra le spese deducibili anche quelle per le attività di ippoterapia e musicoterapia. In tal caso, sarà necessario che le stesse siano state prescritte da un medico che ne attesti la necessità in funzione della specifica condizione medica del paziente.

Qualora, invece, le spese sostenute si riferiscano a ricoveri in strutture di degenza preposte all'assistenza dei pazienti con disabilità, la deduzione avrà efficacia solo per la parte relativa a quelle di carattere sanitario e non anche alle prestazioni di degenza.

A tal proposito, sarà pertanto necessario che nel documento rilasciato dalla struttura siano indicate

separatamente le spese mediche e paramediche da quelle strettamente legate al vitto e all'alloggio.

A completare il quadro delle agevolazioni in ambito sanitario, il legislatore ha previsto per le spese non deducibili un sistema di detrazioni fiscali (articolo 15 del Tuir).

Nello specifico, viene ammessa la possibilità di detrarre le spese sanitarie specialistiche (per esempio analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) solo nella parte eccedente i 129,11 euro. Diversamente, sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% le spese sostenute per il trasporto della persona con disabilità in ambulanza o per tramite di Onlus e altri soggetti (come, ad esempio, i Comuni) che presentano tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili nonché quelle sostenute per l'acquisto di protesi ed o altri sussidi in grado di facilitarne le condizioni di deambulazione. Si pensi ad esempio all'acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti.

In entrambi i casi, l'ammontare della detrazione va calcolato sulla base dell'importo complessivo

**Integrale.** Detrazione del 19% delle spese per poltrone per inabili e persone non deambulanti

mente pagato comprensivo dell'Iva o dell'imposta da bollo di due euro qualora la fattura sia esente da Iva e l'importo superi i 77,47 euro.

Particolare attenzione va posta, infine, sulle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana. Anche in tal caso, infatti, il legislatore consente di detrarre dall'Irpef il 19% del costo sostenuto ponendo però un limite al beneficio massimo accordabile.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 2.100 euro e il beneficio sarà assegnato unicamente nei confronti di soggetti con un reddito complessivo non superiore ai 40 mila euro. Un importo quello di 2.100 euro che deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente e prescindere dal numero dei soggetti a cui si riferisce l'assistenza. In tal caso, la non autosufficienza dovrà risultare espressamente da una certificazione medica e le spese sostenute dovranno sempre risultare da idonea documentazione (per esempio, ricevuta firmata dall'addetto all'assistenza) contenente il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Laddove, invece, la spesa sia sostenuta dal familiare del soggetto con disabilità la ricevuta dovrà contenere i dati identificativi di quest'ultimo. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
ADORESTOCK



## Iva al 4% sui mezzi per deambulazione

**Strumenti**

Anche per sollevamento e accompagnamento disabili

**Ilaria Ioannone  
Jessica Pettinacci**

Accanto alle detrazioni e deduzioni previste in ambito sanitario, il nostro ordinamento prevede ulteriori agevolazioni nei confronti dei soggetti con disabilità.

Si pensi ad esempio alla possibilità di acquistare con un'aliquota Iva agevolata al 4% (anziché 22%) i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità. Pertanto, ci si potrà avvalere di tale agevolazione nel caso dell'acquisto di una di protesi per menomazioni funzionali permanenti, di apparecchi oculari per soggetti non vedenti e acustici per i sordi.

Ulteriori ausili tecnici ed informatici per i quali troverà l'aliquota agevolata al 4% sono poi quelli finalizzati ad implementare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilità. Potranno, dunque, essere acquistati con aliquota ridotta, ad esempio, fax, modem, computer e telefoni a viva voce purché sia possibile dimostrare il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio acquistato.

Al fine di fruire dell'agevolazione sarà infatti necessario consegnare al venditore copia del certificato di invalidità permanentemente rilasciato dall'Asl o dalla commissione medica integrata.

Accanto a tale agevolazione, sono poi previste particolari detrazioni per non vedenti. Più nel-

lo specifico, le spese di acquisto di cani guida potranno essere detratte nella misura del 19 per cento. In questo caso l'agevolazione è fruibile dalla persona con disabilità o dal suo familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico in un'unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

Con le modifiche apportate al comma 1-quater dell'articolo 15 del Tuir dall'articolo 1 comma 27 della legge 145/2018 è stata poi introdotta un'agevolazione forfettaria per le spese sostenute per il mantenimento dei cani guida.

L'ammontare dell'agevolazione varierà in base al reddito dichiarato dal soggetto non vedente da un massimo di mille euro per redditi non superiori a 120 mila euro fino ad azzerarsi qualora il reddito dichiarato raggiunga i 240 mila euro. È detraibile dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per la sottoscrizione di assicurazioni per coprire dal rischio di morte, invalidità permanente o non autosufficienza.

Nel dettaglio, potranno essere complessivamente detratti dall'Irpef fino ad un massimo di 530 euro i premi assicurativi per rischio di morte o di invalidità permanente salvo che il beneficiario sia un soggetto con disabilità grave. In tal caso l'importo massimo detraibile per le assicurazioni contro il rischio di morte aumenta a 750 euro.

Qualora invece l'assicurazione sottoscritta copra unicamente il caso di non autosufficienza l'importo massimo detraibile è pari a 1.241,14 euro.

Particolare attenzione va dunque posta nel caso in cui l'assicurazione copra più rischi aventi regimi fiscali differenti. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISABILITÀ E INCLUSIONE

18.075,99

**Euro**  
L'ammontare massimo previsto per poter beneficiare della detrazione Irpef nella misura del 19% della spesa sostenuta

# Agevolazioni fiscali/2

## Acquisto auto con detrazione Irpef e Iva ridotta al 4%, ma con limiti

Il possesso deve durare quattro anni. Soglie differenziate in base a prezzo, cilindrata o potenza. Esenzione su bollo auto e Ipt

**Alessandro Mancino**  
**Gabriele Sepio**

Irpef, Iva, bollo auto e Ipt. Le agevolazioni per persone con disabilità nel settore auto sono a tutto tondo. Riguardano non vedenti, non udenti, persone con ridotte capacità motorie, con grave limitazione della capacità di deambulazione.

### Irpef

Per l'acquisto di un veicolo c'è una detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta su un ammontare massimo di 18.075,99 euro.

In tale range andrà considerato solo il costo d'acquisto del mezzo e non anche le spese successivamente sostenute per il suo adeguamento alle specifiche esigenze del soggetto. Si pensi, per esempio, al braccio sollevatore per sedia a rotelle, per le quali si potrà comunque beneficiare della detrazione specifica prevista per i mezzi di ausilio (si veda a pagina 11).

L'agevolazione è accordabile una sola volta per ogni quadriennio, salvo che la vettura venga cancellata dal Pubblico registro automobilistico (Pra) in quanto destinata alla demolizione. Attenzione: in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, sarà dovuta la differenza tra l'imposta spettante in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse.

### Iva

Di diversa natura sono le limitazioni poste dal legislatore al fine di usufruire dell'Iva agevolata al 4% (anziché al 22%). In-

fatti, non è rilevante il costo sostenuto per l'acquisto della vettura, quanto piuttosto la sua cilindrata o talvolta la sua potenza. Tali limiti varieranno in base all'alimentazione del veicolo. Non si può superare una cilindrata di 2.000 centimetri cubi nel caso in cui il mezzo sia ibrido o a benzina, mentre c'è il limite di 2.800 cc se invece il motore è a gasolio. Nel caso in cui si tratti di un veicolo elettrico, conta la potenza: l'Iva ridotta sarà applicabile unicamente nel caso in cui non superi i 150 kW.

Il beneficio dell'Iva ridotta è fruibile, inoltre, anche nel caso in cui si tratti di un'autovetture in leasing. In tal caso sarà però richiesto che dal contratto risulti in maniera esplicita la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietà del bene alla scadenza del contratto.

Al pari di quanto previsto per la detraibilità del costo sostenuto, poi, anche per l'agevolazione

in campo Iva il legislatore ha previsto la possibilità di godere una sola volta per quadriennio, confermando altresì l'obbligo di versare la differenza di imposta venutasi a creare qualora il veicolo venga trasferito entro i due anni successivi il suo acquisto (nel caso del leasing, i termini si intendono a partire dalla stipula del contratto).

### Esenzione bollo e Ipt

Completano il quadro agevolativo in campo automobilistico l'esenzione da bollo auto (che nel linguaggio tecnico si chiama «Tasse automobilistiche») e dall'Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) per l'immatricolazione del nuovo e il passaggio di proprietà dell'usato. Questi tributi vanno rispettivamente a Regioni e Province, che in più di un caso fissano regole di dettaglio diverse da quelle nazionali riportate qui di seguito.

L'esenzione dal bollo spetta sia nel caso in cui il veicolo sia intestato alla persona con disabilità sia nel caso in cui proprietario sia il familiare che lo ha fiscalmente a carico. Per beneficiare dell'esenzione dal bollo, sarà sufficiente presentare all'ufficio Tributi della Regione di riferimento (o al soggetto di cui esso si avvale) una richiesta, allegando la documentazione che attesti la disabilità del beneficiario. La comunicazione andrà fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per il pagamento. L'esenzione, una volta accordata, opererà in automatico anche per gli anni successivi senza la necessità di presentazione nuove istanze. Quella persona con disabilità possiede più veicoli, dovrà indicare la targa di quello per il quale intende beneficiare dell'esenzione: l'agevolazione è applicabile ad un solo veicolo.

Sull'Ipt molte Province hanno allargato i casi in cui spettano agevolazioni. ●

## Arriva il pass unico per Italia ed Europa

### Mobilità

Il contrassegno Cude è ancora sperimentale

**Maurizio Caprino**

La norma c'è dall'anno scorso, l'attuazione ancora no: è in fase sperimentale limitata ad alcune zone. Così i disabili si allungano ulteriormente (fino all'estate, pare) l'attesa del Cude, il contrassegno unico che consente di muoversi anche fuori dal luogo di residenza senza dover ogni volta comunicare il numero di targa ai Comuni in cui intendono circolare.

Era dal 1998 che la Ue aveva "chiesto" all'Italia di provvedere. Dopo anni di inerzia, c'era stato un intervento "cosmetico" dieci anni fa: il Dl 9/2012 modificò l'articolo 381, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, prevedendo un contrassegno valido «su tutto il territorio nazionale» per far valere i diritti sanciti dall'articolo 188 del Codice (spazi di sosta riservati, possibilità di restare senza limiti negli spazi dove per gli altri c'è un tempo massimo e - dal 10 novembre 2021 - sosta gratis sulle strisce blu, se sono «occupati o indisponibili» gli spazi riservati). Tutto era rimasto fermo per l'impossibilità di costituire e far funzionare una banca dati condivisa tra Comuni e Motorizzazione; ora la banca dati esiste, ma è incompleta.

Il Dm Infrastrutture (di concerto con Interno ed Economia) del 5 luglio 2021 ha attuato lo spirito dell'articolo 381 introducendo il Cude. A regime,

chi lo avrà ottenuto sarà in regola sempre. Saranno i Comuni a verificare se è autorizzato, a prescindere da dove risiede.

All'estero, esporre il Cude sul veicolo basterà per mettere al riparo da contestazioni.

Per ottenere il nuovo contrassegno, l'interessato deve presentare al proprio Comune la richiesta del codice univoco, associato al Cude. Può farlo anche in via telematica, se ha lo Spid o la carta d'identità digitale (articolo 65 del Dlgs 82/2005). In ogni caso, deve compilare il modulo previsto nel Dm, indicando, «secondo un criterio di priorità di preferenza, il numero di targa di uno o più veicoli, fino ad un massimo di due», che intende utilizzare per muoversi.

Ciò non toglie che se ne possono utilizzare anche altri: il Cude è personale, nel senso che il suo titolare può fruirne su qualsiasi veicolo abbia a disposizione. Solo che, quando viaggia su uno che non aveva registrato, deve comunicarne di volta in volta la targa, se vuole evitare che gli arrivino multe per infrazioni rilevate da sistemi automatici.

Il Comune inserirà i dati, aggiornando la piattaforma unica. Il Ced della Motorizzazione genererà quindi il codice univoco e da quel momento il Cude "prende vita". Dovrebbe essere risolto anche il problema degli abusi di chi utilizza pass di disabili deceduti: la piattaforma sarà aggiornata anche con il collegamento automatico tra il Ced e l'Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente). ●

### IN SINTESI

Per i soggetti con disabilità c'è l'esenzione dal bollo auto e varie agevolazioni per l'acquisto dell'auto e il suo adattamento alle esigenze legate alla disabilità:

- la detrazione Irpef nella misura del 19% su un ammontare massimo di 18.075,99 euro;
- l'Iva agevolata al 4% (anziché al 22%);
- l'esenzione dall'imposta di trascrizione su immatricolazioni e passaggi di proprietà

## DISABILITÀ E INCLUSIONE

## Cosa prevede il Codice

Anche il Codice del Terzo settore valorizza le attività rivolte a soggetti con disabilità. Gli enti che vorranno assumere la qualifica di Ets potranno decidere di indirizzare la propria attività verso specifici ambiti volti non solo all'inclusione sociale ma anche a fornire servizi rivolti a

soggetti con disabilità. Gli enti del Terzo settore potranno indicare nel proprio Statuto le attività rientranti nell'ambito della legge 104/1992 o nel Dopo di Noi

# Terzo settore Assumere persone svantaggiate dà la qualifica di impresa sociale

Almeno il 30% dell'organico deve essere costituito da persone senza stipendio da almeno 24 mesi e altre categorie deboli

Ilaria Ioannone  
Gabriele Sepio

Con la riforma del Terzo settore, l'inclusione sociale delle persone con disabilità valorizza il ruolo degli enti. Il Dlgs 112/2017 prevede regole particolari per quegli enti in cui l'adozione della qualifica di impresa sociale è legata all'inclusione lavorativa di soggetti deboli.

## I criteri

A prescindere dall'oggetto si considera di interesse generale l'attività di impresa in cui il personale occupato è composto in misura non inferiore al 30% da lavoratori considerati molto svantaggiati in base al Regolamento Ue 651/2014 (privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o, al ricorrere di specifiche condizioni, da almeno 12 mesi) o dalle altre categorie di soggetti deboli individuate dall'articolo 2, comma 4 del Dlgs 112/2017 (persone con disabilità, rifugiati o richiedenti protezione internazionale, persone senza fissa dimora in condizione di povertà).

## Il computo dei lavoratori

Ai fini del computo della percentuale minima del 30%, i lavoratori molto svantaggiati non potranno contare per più di un terzo e, in base alle modifiche introdotte dal decreto correttivo, per più di 24 mesi. Trascorsi i due anni di occupazione, infatti, verrebbe meno la condizione lavorativa di particolare svantaggio che giustifica il ricorso a questa particolare tipologia di impresa. Con riferimento al computo di tali lavoratori

il ministero del Lavoro con la nota 4097/2019 ha fornito alcuni chiarimenti. Il documento ha precisato che il 30% dei lavoratori svantaggiati va calcolato per teste e non sul monte ore lavorate, in linea con le finalità della norma che mira a creare nuove opportunità per soggetti in particolari condizioni di disagio (interpello 17/2015). Per quanto concerne il rapporto tra lavoratori svantaggiati e non, le persone svantaggiate non rientrano nella base di calcolo del numero complessivo dei lavoratori. Raggiungendo diversamente si avrebbe un'ingiustificata penalizzazione di tali soggetti in contrasto con le finalità solidaristiche della norma in questione (circolare Inps 188/1994).

## Le norme del Cts

Anche il Codice del Terzo settore (Cts) valorizza le attività rivolte a soggetti con disabili-

tà. Gli enti che vorranno assumere la qualifica di Ets potranno decidere, infatti, di indirizzare la propria attività verso specifici ambiti volti non solo all'inclusione sociale ma anche a fornire servizi rivolti a soggetti con disabilità.

In questo contesto, quindi, gli enti del Terzo settore potranno indicare nel proprio Statuto tra le attività di interesse generale quelle volte al perseguimento di interventi, servizi e prestazioni rientranti nell'ambito della legge 104/1992 o nel Dopo di Noi (articolo 5, lettera a del Cts). Laddove si propongano di perseguire finalità di inclusione sociale potranno optare anche per porre in essere servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento delle persone svantaggiate come previsto dal Dlgs 112/2017.

## La prospettiva

Un contesto quello dettato dalla riforma del Terzo settore che consentirà, anche in considerazione delle misure del Pnrr, di poter porre in essere un percorso di autonomia per le persone con disabilità, con il fine di accelerare la deistituzionalizzazione.

Grazie a questi interventi potranno essere ampliati i servizi di assistenza domiciliare e di supporto alle persone con disabilità per consentire loro di raggiungere una maggiore qualità della vita rinnovando gli spazi domestici, sviluppando soluzioni domestiche e trovando nuove aree anche tramite l'assegnazione di immobili confiscati alle organizzazioni criminali. Investimenti che potrebbero fornire alle persone disabili supporto per sviluppare competenze digitali, per garantire loro l'indipendenza economica e la riduzione delle barriere di accesso al mercato del lavoro attraverso soluzioni di smart working. ●

## IN DETTAGLIO

### I criteri

Si considera di interesse generale l'attività di impresa in cui il personale occupato è composto in misura non inferiore al 30% da lavoratori privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o, a certe condizioni, da almeno 12 mesi. Ma anche da persone con disabilità, rifugiati o richiedenti protezione internazionale e persone senza fissa dimora in condizione di povertà.

## Le due tipologie possono coesistere

### Cooperative sociali

Conta la quota di addetti alle attività di tipo B

Marina Garone  
Ilaria Ioannone

Anche la disciplina delle cooperative sociali dà rilievo al coinvolgimento delle persone con disabilità. In base alla legge 381/1991, le cooperative sociali perseguono l'interesse generale a promozione umana e integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di tipo A);
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo B).

Le cooperative sociali di tipo B promuovono l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità per invalidità fisiche, psichiche e sensoriali, oltre che di altre persone appartenenti a categorie svantaggiate (articolo 4, legge 381/1991). Vi rientrano, ad esempio, ex degenti di ospedali psichiatrici, persone in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate in istituti penitenziari e condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione o al lavoro all'esterno.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa sociale di tipo B e, compatibil-

mente col loro stato soggettivo, essere socie di tale cooperativa. La percentuale va calcolata "per teste" e non per le ore effettivamente svolte al lavoro, come precisato con interpello n. 17 del 20 luglio 2015 dalla direzione generale Attività ispettiva del ministero del Lavoro.

Ulteriori aspetti vanno considerati nel caso in cui la cooperativa sociale abbia previsto, nel proprio statuto, sia attività di tipo A sia attività di tipo B di cui alla legge 381. In questo caso, si ritiene che la percentuale di lavoratori vada calcolata tenendo presente solo i lavoratori (soci e non) impiegati nell'attività di tipo B (si veda il parere della Commissione centrale per le cooperative del 13 gennaio 2017).

Da rispettare anche le ulteriori condizioni precisate nella circolare del ministero del Lavoro 153/1996: affinché la cooperativa sociale operi sia con attività di tipo A sia di tipo B, le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale dovranno essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (articolo 1, legge 381/1991). Così il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B andrà chiaramente indicato nello statuto.

Inoltre, l'organizzazione amministrativa della società dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle due tipologie di attività, per la corretta applicazione delle agevolazioni connesse alla natura di coop sociale. ●

# Istruzione

## Programmi di studio personalizzati e semplificati in caso di necessità

Alle elementari e alle medie chi non centra gli obiettivi minimi ottiene un attestato valido per iscriversi comunque alle superiori

Salvatore Nocera

Italia è l'unico Paese al mondo che da oltre 50 anni ha inserito gli alunni con disabilità nelle sezioni e classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie.

Per essere riconosciuti *alunni con disabilità*, occorre una certificazione medica rilasciata dalla commissione dell'Inps, che accerta sia la percentuale di invalidità sia quella di "handicap" secondo l'articolo 3 della legge 104/1992.

A seguito di queste due certificazioni, la famiglia deve ottenere dalla commissione multidisciplinare della propria Asl la diagnosi funzionale da cui risultino le funzioni ridotte o impedito e quelle pienamente attive e le potenzialità della persona. Ciò ai fini dell'inclusione scolastica.

Nella scuola, i principali diritti degli alunni con disabilità sono quelli di frequentare gli asili nido, le sezioni dell'infanzia e le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado come tutti i compagni senza disabilità. Inoltre, c'è il diritto al trasporto gratuito da casa a scuola e viceversa a spese del Comune di residenza (anche quando la scuola non è ubicata sul suo territorio), all'eliminazione delle barriere architettoniche e senso percettive per l'ingresso a scuola e gli spostamenti in tutti i relativi locali, all'assistenza all'accompagnamento dall'ingresso della scuola all'aula, agli spostamenti nei locali scolastici e al ri-accompagnamento fuori dalla scuola a fine attività didattica. A questo

si aggiungono l'assistenza igienica, l'accompagnamento ai servizi igienici, la pulizia e la cura dell'igiene personale, il diritto a un determinato numero di ore di docenza per il sostegno e ad un assistente per l'autonomia e la comunicazione, secondo le necessità dell'alunno.

Inoltre c'è il diritto alla formulazione del Pei, il piano educativo individualizzato, che deve essere predisposto entro il mese di giugno dell'anno scolastico precedente e confermato entro il mese di ottobre dell'anno successivo. Il Pei viene formulato e riveduto dal gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, composto dalla famiglia, dai docenti della classe, dagli operatori sanitari e sociali che hanno preso in carico e seguono l'alunno ed altre persone interne alla scuola o esterne che seguono il caso, anche proposti dalla famiglia ed autorizzata dal dirigente scolastico.

### DIRITTO AGLI AIUTI

Gli alunni con disabilità hanno diritto a ottenere (gratuitamente) tutti gli aiuti che consentano loro di raggiungere la scuola da casa (anche quando sono in Comuni diversi), di muoversi all'interno dell'istituto scolastico, di essere assistiti in bagno per le loro esigenze, di avere docenti di sostegno e - nelle situazioni in cui ce n'è bisogno - un'assistenza per comunicare con gli altri

Gli alunni certificati hanno inoltre diritto a tempi più lunghi nello svolgimento delle prove scritte e orali, all'uso di strumenti tecnologici e a prove equipollenti (riconducibili o non riconducibili a quelle degli altri compagni), numero ridotto di esercizi, domande a scelta multipla con risposta chiusa.

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, la valutazione va effettuata sulla base degli obiettivi del Pei, che va formulato tenendo conto delle effettive capacità dell'alunno. Se quest'ultimo raggiunge gli obiettivi, ha diritto al diploma di licenza media. Nel caso non riuscisse a raggiungerli, benché siano stati ridotti il più possibile, ha diritto ad un *attestato* che è, comunque, *titolo idoneo* per l'iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado, per conseguire al termine un altro attestato comprovante attività svolte e competenze acquisite.

Nelle scuole superiori, invece, se l'alunno non è in grado di raggiungere gli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, potrà essere ammesso a svolgere un Pei differenziato. Questo programma dà diritto ad essere ammesso alla classe successiva e al raggiungimento di un attestato che non può essere considerato titolo idoneo per l'iscrizione all'università ma che potrà garantire la frequenza di corsi di formazione professionale e per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Per gli alunni che possono raggiungere gli obiettivi minimi dei programmi ministeriali, è previsto lo svolgimento di un Pei "semplificato" o "per obiettivi minimi". Se tali obiettivi sono raggiunti, l'alunno ha diritto al diploma e quindi all'iscrizione universitaria; ovviamente, se egli dimostra di avere una conoscenza superiore alla sufficienza, ha diritto a votazione superiore. ●

## La legge del 2015 rimane inattuata

**Inclusione scolastica**  
Si cerca di supplire con progetti locali

Vincenzo Falabella

Nel 2001 è stata approvata l'Icf, la classificazione internazionale del funzionamento dell'organismo umano, che valuta non più solo le funzioni attive o ridotte dell'organismo ma anche il "contesto" nel quale la persona, con o senza disabilità, vive. Si considerano, dunque, anche le "barriere" o i "facilitatori" che il contesto ambientale presenta per la partecipazione alla vita sociale ed all'inclusione nelle sue diverse realtà.

Con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 18/2009, l'Italia si è impegnata ad introdurre il nuovo concetto di *disabilità*, non più coincidente con la «minorazione personale», ma determinata da «mancata risposta della società alla minorazione», tale da causare una discriminazione delle persone con *disabilità* rispetto alle pari opportunità che la società offre in situazioni analoghe a chi non ha alcuna forma di *disabilità*.

Così la legge 107/2015 ha approvato principi di delega al Governo per adeguare a Icf e Convenzione Onu la normativa dell'inclusione scolastica. È consistito emanato il Dlg 66/2017 sull'inclusione scolastica, che però, a causa della mancata emanazione dei regolamenti applicativi, a tutt'oggi è inattuata. Con la pandemia, poi, dal 2020 è stata introdotta in molti territori e scuole la Dad (didat-

tica a distanza o integrata); ciò ha impedito alla stragrande maggioranza degli alunni con *disabilità*, costituita per oltre l'80% da alunni con *disabilità* intellettiva e relazionale, di seguire correttamente le lezioni.

In questo scenario, un particolare valore sociale hanno assunto i numerosi progetti di inclusione avviati dalle varie associazioni, in accordo con gli enti locali e gli istituti scolastici, allo scopo di consentire agli alunni con *disabilità* la prosecuzione della didattica in presenza. In tal caso questi ultimi, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza per la salute, hanno potuto mantenere un contatto relazionale con i compagni che su base volontaria hanno scelto di volta in volta optare per la didattica in presenza. Esempi virtuosi che hanno permesso a tantissimi alunni con *disabilità* di poter proseguire il percorso di apprendimento.

Grazie all'approvazione del Pnrr, i principi in materia di inclusione scolastica sono entrati a pieno titolo nella legge delega sulla *disabilità*. A tali principi dovranno adeguarsi entro due anni i decreti delegati. Si tratta comunque di un tema importante cui si dovrà dare seguito tenendo conto di alcune esigenze specifiche e ancor non evidenziate nel percorso legislativo ma che potrebbero assumere grande impatto per la qualità dell'inclusione scolastica. Pensiamo, ad esempio, all'esigenza di arrivare alla separazione delle carriere tra insegnati curricolari e di sostegno. ●

Presidente Fish onlus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISABILITÀ E INCLUSIONE

18mila

**I praticanti**  
 Disabili intellettivi i quali attualmente praticano sport in Italia in modo continuativo nell'ambito di Special Olympics

# Storie virtuose

## Special Olympics lancia nello sport per chi ha disabilità cognitive

Il movimento è convenzionato con 13 enti di promozione sportiva e ha team territoriali, a volte al lavoro anche su una sola persona

Pagina a cura di  
**Mauro Pizzin**

**S**i terranno dal 4 al 9 giugno a Torino, coinvolgendo 3mila atleti dagli otto anni di età, i giochi nazionali estivi di Special Olympics Italia, ramo nazionale della maggior organizzazione sportiva al mondo per persone con disabilità intellettiva.

Mission della onlus, che in Italia conta su 18mila praticanti a carattere continuativo, è creare

attraverso lo sport un mondo in cui le persone con disabilità intellettive siano riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze.

I movimenti Special Olympics permettono a queste persone di concretizzare le proprie abilità, accettando anche atleti con disabilità multiple. In questo contesto il risultato agonistico diventa quindi un elemento secondario, a differenza dei giochi paralimpici che sono, invece, competizioni agonistiche per persone con disabilità fisiche.

I disabili intellettivi, focus della onlus, nel mondo sono 180 milioni (su 350 milioni complessivi di soggetti disabili) «e per costoro - spiega Alessandro Palazzotti, vicepresidente e fondatore di Special Olympics Italia - la leva dello sport è fondamentale: i nostri atleti hanno bisogno dell'attività motoria come l'aria che respirano, sia a livello fisico, sia mentale». Anche le altre persone, tuttavia, possono partecipare alle manifestazioni come partner. «Nelle bocce - esemplifica Palazzotti - la coppia può essere composta da un disabile intellettivo e da un soggetto con disabilità fisica o normodotato. E la cosa bella è che a ottenere maggiori benefici dal confronto è l'altra persona, scoprendo i veri valori della

vita. Tutto ciò fermo restando che i nostri atleti che hanno bisogno dell'attività motoria come l'aria che respirano, sia a livello fisico, sia mentale».

Dal punto di vista organizzativo, Special Olympics Italia - convenzionato con 13 enti di promozione sportiva - ha al vertice un board a cui fanno riferimento team territoriali. «Sono gruppi di lavoro - sottolinea Palazzotti - costruiti anche attorno a una sola persona con disabilità e presenti nei luoghi di aggregazione come le scuole, le società sportive, talvolta le parrocchie». Sul territorio si muovono poi direttori regionali e provinciali per promuovere l'attività e vengono formati dei "coach for inclusion" spesso contattati dagli stessi familiari dei disabili con il

semplice passaparola.

Anche Special Olympics, senza i riflettori dei giochi nazionali, ha contato su meno risorse durante la pandemia: i contributi per l'anno 2020 sono scesi a poco più di 1,3 milioni contro gli 1,7 milioni del 2019 e con proporzione analoga si sono ridotti gli avanzi di gestione. «Negli anni normali - spiega il vicepresidente - disponiamo di un finanziamento pubblico di 790mila euro, a cui vanno aggiunti circa 400-500mila euro da risorse private. Per portare avanti l'attività aiutano, infine, anche gli eventi che organizziamo e che ci servono per sensibilizzare l'opinione pubblica in modo che i nostri team possano disporre di aiuti a livello locale». ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Como, l'integrazione passa da store e bistrot

**L'iniziativa**  
 I progetti avviati nell'ambito di Cometa

Due iniziative diverse ma con un unico obiettivo: mettere il disabile al centro di un progetto imprenditoriale in grado di autosostenersi. Sono lo store For&From e il bar bistrot Anagramma, avviati a Como nell'ambito di Cometa, organizzazione della zona senza scopo di lucro, impegnata in accoglienza, educazione e formazione di bambini e ragazzi e nel sostegno delle loro famiglie.

Negozi e bar sono due

strutture interne della Contrada degli artigiani, società cooperativa sociale di tipo B che in base alla legge 381/1991 deve comprendere tra i lavoratori almeno il 30% di persone svantaggiate. For&From, inaugurato a Como nell'ottobre 2019, è frutto di un progetto avviato in collaborazione con Cometa dal gruppo Inditex, colosso dell'abbigliamento (Zara e non solo), per integrare nel mondo del lavoro persone con disabilità. Replicando quanto già visto nei 12 negozi già esistenti in Spagna, l'idea è stata di partire da una donazione iniziale di Inditex per l'allestimento del negozio e poi creare un modello autosostenibile attraverso la vendita a

prezzi ridotti di articoli di stagioni precedenti, con utili da reinvestire nei progetti sociali ai clienti con mobilità ridotta. il responsabile della Contrada degli artigiani, Alessandro Figini - lavorano otto ragazzi con disabilità. Dare loro un'opportunità, un lavoro vero è il cuore per cui è nata la nostra realtà: un luogo dove ognuno possa esprimere il proprio talento riacquistando una dignità».

For&From si caratterizza anche per la totale assenza di barriere architettoniche grazie alle numerose soluzioni tecniche per adattare i 270 metri quadrati di negozio alle varie

disabilità come le etichette in braille, la lettura delle etichette attraverso forme e colori, un arredamento e percorsi adeguati ai clienti con mobilità ridotta.

A Cernobbio è aperto invece, dal luglio 2015, il bar Anagramma, in cui sono inserite stabilmente sette persone, giovani e meno giovani, con disabilità. «Nella struttura - sottolinea Marcello Bettaglio, educatore di Cometa responsabile di Anagramma - tutto è pensato a partire da loro e in relazione alle loro capacità: dall'organizzazione alla scelta del menù». Nel bar, tuttavia, gestione economica e educativa devono restare in equilibrio, ragion per cui ci si

comporta come una profit puntando sulla qualità e andando a cercare sostenitori solo dopo aver fatto di tutto per arrivare a far quadrare i conti con le proprie forze. Nei 2020 e 2021 il bistrot ha dovuto confrontarsi con la pandemia: ha investito nelle persone, riducendo al minimo il ricorso agli ammortizzatori e affidandosi anche al delivery. «Abbiamo deciso di fare noi stessi le consegne - dice ancora Bettaglio - ed educativamente è stato un investimento dal ritorno altissimo perché i ragazzi non hanno vissuto la paura, portando, anzi, loro stessi qualcosa a persone spaventate». ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I Focus**  
 del Sole 24 Ore


Direttore responsabile  
**Fabio Tamburini**

Caporedattore  
**Maria Carla De Cesari**

In collaborazione  
 con Gabriele Sepio  
 a cura di **Nino Amadore,**

**Enrico Bronzo,**  
**Maurizio Caprino,**  
**Matteo Prioschi**

Settimanale -  
 Registrazione  
 Tribunale di Milano  
 n. 170 del 07-06-2013



Contenuti autorevoli garantiti dagli **Esperti del Comitato scientifico**, che individuano ciò che è veramente di rilievo, approfondendone tutti gli aspetti interpretativi e applicativi.

**Una trattazione estesa e approfondita** degli aspetti civilistici, contabili e fiscali con un focus sulle opportunità di pianificazione fiscale e sui profili di elusività.

**Aggiornamento continuo e approfondimenti esclusivi** sulle questioni più dibattute, relativamente ad una materia complessa e di estrema importanza nella vita societaria, a cura dei migliori autori del Gruppo 24 ORE.

Tutto **il corredo informativo del Sole 24 Ore** sui temi delle operazioni straordinarie: dagli articoli del Quotidiano agli approfondimenti delle riviste professionali ai quesiti dell'Esperto Risponde.

## TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE IN UN'UNICA SOLUZIONE.

Scopri di più su [modulo24operazionistraordinarie.com](http://modulo24operazionistraordinarie.com)

GRUPPO **24**ORE